

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero della giustizia: [Circ. 25 settembre 2003, n. 21](#).*

58. Manifestazioni della libertà religiosa.

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno

di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l'ispettore dei cappellani ⁽²¹⁾.

5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali ⁽²²⁾.

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma della legge.

(21) Comma così corretto e rettificato con avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27.

(22) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27.

116. *Accesso di ministri di culto agli istituti.*

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza ⁽⁵²⁾.

(52) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27.